

**Atto integrativo della convenzione approvata con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 2 ottobre 2008, GOP 45/08 in attuazione dell’articolo 7, comma 1, della deliberazione dell’Autorità del 6 luglio 2009, n ARG/gas 88/09 recante “Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, definite ai sensi del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni all’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2”**

**Visti:**

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute”;
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge n. 185/08);
- la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, recante “Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, definite ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007”, come successivamente modificata e integrata, come successivamente modificati e integrati (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell’Autorità 2 ottobre 2008, GOP 45/08 (di seguito: deliberazione GOP 45/08), ed il relativo Allegato A (di seguito: Convenzione Autorità-Anci);
- la Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG) recante “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)”, approvata con la deliberazione 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09, ed il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/gas 88/09);

**Considerato che:**

- il decreto-legge n. 185/08 individua nel Comune di residenza il soggetto deputato a ricevere le istanze per l’ottenimento del *bonus gas* e che le modalità di presentazione delle istanze siano quelle stabilite già stabilite per l’applicazione del bonus elettrico;
- con la deliberazione ARG/gas 88/09 l’Autorità ha previsto che:
  - il soggetto della filiera del gas naturale competente ai fini dell’erogazione del *bonus gas* per i clienti domestici diretti, come definiti ai sensi dell’articolo 1 dell’Allegato A alla medesima deliberazione ARG/gas 88/09, sia l’impresa distributrice di gas naturale;
  - il soggetto deputato ad erogare il *bonus gas* ai clienti domestici indiretti, come definiti ai sensi dell’articolo 1 dell’Allegato A alla medesima deliberazione ARG/gas 88/08, sia individuato dall’Autorità con successivo provvedimento;
  - in coerenza con le disposizioni dell’articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185/08, la gestione del *bonus gas*, ed in particolare lo scambio di informazioni tra Comuni, imprese di distribuzione di gas naturale e il soggetto erogatore di cui al precedente

punto, avvenga tramite un adeguamento di SGATE;

Si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1**

*(Premesse)*

1. Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente Atto integrativo della Convenzione Autorità-Anci (di seguito: Atto integrativo).
2. Il presente Atto integrativo è regolato oltre che dai presenti articoli, dalle disposizioni riportate agli articoli 2 e 3 della Convenzione Autorità-Anci.

**ART. 2**

*(Durata)*

1. Il presente Atto integrativo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha scadenza in data 31 dicembre 2012.

**ART. 3**

*(Oggetto)*

1. Il presente Atto integrativo ha ad oggetto la modifica, l'esercizio e la manutenzione del sistema informatico di cui all'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 (di seguito: SGATE) al fine di consentire la gestione dei flussi informativi e delle verifiche funzionali all'applicazione del regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale definito ai sensi del decreto-legge n. 185/08, fino all'anno 2012.
2. Le attività relative alle annualità 2011 e 2012 si riferiscono alla conduzione del sistema SGATE per quanto riguarda la gestione congiunta delle richieste di agevolazione per le tariffe elettriche e per quelle per il gas.
3. L'ANCI, a partire dalla data di sottoscrizione del presente Atto integrativo, si impegna a garantire l'esecuzione delle attività che vengono di seguito elencate distintamente per anno di operatività:

**1) Annualità 2009 (periodo intercorrente dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2009):**

1. analisi, progettazione e realizzazione delle modifiche al sistema SGATE per la gestione delle richieste di agevolazione sulle tariffe gas;
2. definizione delle modalità di interazione tra il sistema SGATE ed i Distributori di gas naturale;
3. progettazione delle integrazioni, con conseguente allestimento e gestione tecnico – operativa dell'hardware e dei sistemi software di base necessari al CED situato presso i locali di Ancitel S.p.A.;
4. analisi, progettazione e realizzazione di un Portale conforme alle specifiche di accessibilità;
5. avviamento operativo del sistema SGATE per la gestione delle richieste di agevolazione sulle tariffe gas;
6. definizione del piano di comunicazione;
7. definizione del piano di formazione;
8. conferenza di presentazione;

9. servizio di assistenza a Comuni e Distributori.

**2) Annualità 2010 (operatività nel periodo intercorrente dall'1 gennaio al 31 dicembre 2010):**

1. gestione tecnico – operativa del CED presso i locali di Ancitel S.p.A.;
2. messa a regime del sistema SGATE per la gestione delle richieste di agevolazione sulle tariffe gas;
3. manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva del sistema SGATE per la gestione delle richieste di agevolazione sulle tariffe gas;
4. integrazione delle procedure per la gestione delle richieste di agevolazione sulle tariffe gas con le procedure per la gestione delle richieste di agevolazione sulle tariffe elettriche;
5. amministrazione di SGATE;
6. manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva del Portale;
7. elaborazione, gestione ed aggiornamento dei contenuti del Portale;
8. elaborazione della documentazione e del materiale definito nel Piano di Comunicazione;
9. erogazione di sessioni formative sull'intero territorio nazionale;
10. elaborazione della documentazione e del materiale definito nel Piano di formazione;
11. servizio di assistenza a Comuni e Distributori.

**3) Annualità 2011 (operatività nel periodo intercorrente dall'1 gennaio al 31 dicembre 2011):**

- 1) gestione tecnico – operativa del CED presso i locali di Ancitel S.p.A.;
- 2) manutenzione correttiva ed adeguativa del sistema SGATE;
- 3) amministrazione dei Sistemi;
- 4) manutenzione correttiva ed adeguativa dei Portali;
- 5) elaborazione, gestione ed aggiornamento dei contenuti dei Portali;
- 6) erogazione del servizio di assistenza a Comuni e Distributori mediante presidio fisso operante tutti i giorni lavorativi (impegno medio previsto di 180 giornate/uomo mensili);
- 7) adeguamento contenuti formativi già prodotti.

**4) Annualità 2012 (operatività nel periodo intercorrente dall'1 gennaio al 31 dicembre 2012):**

- 1) gestione tecnico – operativa del CED presso i locali di Ancitel S.p.A.;
- 2) manutenzione correttiva ed adeguativa del Sistema informativo per la Gestione delle richieste di Agevolazione sulle Tariffe Elettriche e Gas;
- 3) amministrazione dei Sistemi;
- 4) manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva dei Portali;
- 5) erogazione del servizio di assistenza a Comuni e Distributori mediante presidio fisso operante tutti i giorni lavorativi (impegno medio previsto di 180 giornate/uomo mensili).

**ART. 4**

*(Tempistica e modalità operative)*

1. Le modalità e i tempi connessi allo svolgimento, nei periodi di operatività, delle attività oggetto della presente integrazione di convenzione saranno definiti dalle parti attraverso singoli Atti Esecutivi soggetti all'approvazione del Comitato di cui all'articolo 7 del presente Atto integrativo, da definire secondo i tempi ed i contenuti previsti dalle Annualità descritte all'articolo 3, e in coerenza con quanto previsto dal successivo comma 2 del presente articolo.
2. Entro 30 giorni solari dalla sottoscrizione del presente Atto integrativo, verrà rilasciato da ANCI un primo Atto esecutivo che riporterà i dettagli delle attività da svolgere con riferimento all'anno 2009. Gli atti esecutivi relativi al dettaglio delle attività per gli anni 2010-2012 saranno rilasciati da ANCI, rispettivamente, entro il 30 gennaio 2010, entro il 30 gennaio 2011 ed entro il 30 gennaio 2012.

**ART. 5**

*(Comitato di Monitoraggio e verifica delle attività)*

1. Il *Comitato di Monitoraggio e Verifica delle attività* di cui all'articolo 7 della Convenzione Autorità-Anci è preposto alla verifica della corretta esecuzione delle attività oggetto del presente Atto e dei relativi costi effettivamente sostenuti da parte di ANCI.

**ART. 6**

*(Attività di monitoraggio e verifica)*

1. Le attività di monitoraggio e verifica di cui al precedente articolo sono svolte con le medesime modalità previste dall'articolo 8 della Convenzione Autorità-Anci.

**ART. 7**

*(Valore dell'integrazione della convenzione)*

1. Il valore economico complessivo massimo che si riconosce ad ANCI per le attività indicate all'articolo 3 del presente Atto integrativo è di Euro 6.540.000,00 (seimilionicinquecentoquarantamila/00) IVA esclusa, ripartiti negli anni di operatività del presente Atto integrativo secondo quanto di seguito indicato:

<i>Annualità</i>	<i>Importo in Euro IVA esclusa</i>
2009	1.790.000,00 (unmilionesettecentonovantamila/00)
2010	1.850.000,00 (unmilioneottocentocinquantamila/00)
2011	1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantamila/00)
2012	1.150.000,00 (unmilionecentocinquantamila/00)

**ART. 8**

*(Disponibilità delle risorse)*

1. Le risorse utili alle attività previste dal presente Atto integrativo sono a carico del conto di cui all'articolo 97 dell'RTDG, gestito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

**ART. 9**

*(Modalità di pagamento)*

1. L'erogazione degli importi massimi di cui al precedente articolo 7, con riferimento a ciascuna delle annualità previste, avverrà entro 60 giorni a decorrere dalla data del verbale contenente l'esito positivo della verifica effettuata da parte del Comitato di monitoraggio e verifica, di cui all'articolo 5 del presente Atto integrativo.

**ART. 10**

*(Regime fiscale)*

1. Il presente Atto integrativo è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 dell'Allegato B al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 e verrà registrato solo in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Roma, lì

PER L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Il Direttore Generale  
*(Dott. Roberto Malaman)*

---

PER L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

il Segretario Generale  
*(Dott. Angelo Rughetti)*

---

---

AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE SI INTENDONO ESPRESSAMENTE ACCETTATI I SEGUENTI ARTICOLI: ART. 2 (DOMICILIO LEGALE — CONTROVERSIE); ART. 5 (OGGETTO DELLA CONVENZIONE); ART 6 (MODALITÀ OPERATIVE).

LETTO, FIRMATO E SOTTOSCRITTO

Roma, lì

Per l'Associazione Nazionale Comuni Italiani

Il Segretario Generale  
(*Dott. Angelo Rughetti*)

---